SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1992 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 21 ottobre 1991 (*G. U.* n. 286 del 6 dicembre 1991).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1991.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 1991.

Proroga del termine per il completamento delle opere previste dall'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, recante misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 1989, n. 424, recante misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico;

Visto l'art. 1 della predetta legge n. 424 del 1989 il quale reca al comma 1 la previsione di interventi finalizzati alla ripresa delle attività nel settore turistico nei comuni costieri delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 recante la individuazione dei comuni, delle priorità, parametri, modalità procedure e termini per le misure di sostegno previste dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, per la parte relativa agli interventi di cui all'art. 1, comma 1;

Visto l'art. 15, comma 1, della legge 20 maggio 1991, n. 158, recante la proroga al 31 dicembre 1991 del termine per il completamento delle opere, previste dall'art. 1, comma 1, della legge n. 424 del 1989;

Considerato che da parte di alcune regioni è stato segnalato che la necessità di garantire il normale funzionamento delle strutture ricettive, durante la stagione estiva, ha provocato dei ritardi nella esecuzione delle opere finanziate, rendendo difficoltoso il rispetto del predetto termine;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 284;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle richieste formulate da parte delle regioni;

Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, già prorogato al 31 dicembre 1991, dall'art. 15, comma 1, della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
TOGNOLI

91A5729

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 ottobre 1991.

Impegno della somma complessiva di L. 13.622.878.850 a favore delle regioni interessate e province autonome a titolo di annualità o parziali annualità 1991 dei limiti d'impegno dal 1978 al 1985, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge n. 153/75, concernente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE, per la riforma dell'agricoltura ed, in particolare, l'art. 6, lettera *a)*, che reca limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Vista la legge di bilancio n. 406/90, per il 1991;

Visto il decreto n. 077 del 10 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1982, foglio n. 57, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 70 miliardi, corrispondente alle annualità 1978 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1977, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75;

Visto il decreto n. 085 del 14 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1982, foglio n. 62, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 70 miliardi, corrispondente alle annualità 1979, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1977, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75;

Visto il decreto n. 084 del 14 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1982, foglio n. 61, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1980, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75;

Visto il decreto n. 083 del 14 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1982, foglio n. 60,

registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1981, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75;

Visto il decreto n. 082 del 25 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1982, foglio n. 242, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1982, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75;

Visto il decreto n. 056 del 24 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1983, foglio n. 117, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1983, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75;

Visto il decreto n. 015 del 31 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1984, foglio n. 170, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1984, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75;

Visto il decreto n. 014 del 3 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1985, foglio n. 342, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1985, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 154703 del 24 settembre 1991, con il quale viene recato l'aumento dell'importo di L. 14.610.614.000, per l'esercizio 1991, al cap. 7081 — sia in termini di competenza che di cassa — relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alle leggi n. 153/75, art. 6, lettera *a)* e n. 352/76, art. 15, lettera *c)*, perenti agli effetti amministrativi al 31 dicembre 1990, sugli impegni assunti con i sopraindicati decreti ministeriali Bilancio;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alla legge n. 153/75, art. 6, lettera *a)*, va nuovamente impegnata, per il 1991, la somma complessiva di L. 13.622.878.850;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 1991, l'importo complessivo di L. 13.622.878.850, attinente alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote afferenti alle annualità, di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/75, dal 1978 al 1985, di cui ai decreti ministeriali citati in premessa, come di seguito indicato:

Regioni e province autonome	Importi
Annualità di riferimento: 1978	
Marche.	154.528.370
Veneto	819.166.045
Liguria	116.144.475
Friuli-Venezia Giulia	95.909.275
	1.185.748.165
Annualità di riferimento: 1979	
Lombardia.	123.648.090
Toscana	338.179.545
Valle d'Aosta	50.000.000
Bolzano	160.000.000
Trento	140.000.000
Marche.	572.463.310
Umbria	326.539.835
Veneto	976.645.225
Liguria	270.596.145
	2.958.072.150
Annualità di riferimento: 1980	
Lombardia.	129.016.220
Emilia-Romagna	3.559.190
Toscana	1.734.088.580
Valle d'Aosta	160.946.140
Bolzano	557.095.815
Trento	492.815.370
Marche.	352.824.020
Umbria	562.679.110
Veneto	149.230.640
	4.142.255.085
Annualità di riferimento: 1981	
Lombardia.	19.734.130
Emilia-Romagna	105.027.360
Veneto	108.721.400
	233.482.890
Annualità di riferimento: 1982	
Lombardia.	15.834.860
Piemonte.	33.535.620
	49.370.480
Annualità di riferimento: 1983	
Lombardia	166.746.880
Piemonte.	229.724.545
Emilia-Romagna	388.733.305
	785.204.730
Annualità di riferimento: 1984	
Lombardia.	76.595.700
Piemonte. . . .	162.987.630
Emilia-Romagna	32.334.540
Toscana	1.193.598.170
	1.465.516.040

Regioni e province autonome	Importi
—	—
Annualità di riferimento: 1985	
Lombardia.	1.067.487.020
Piemonte.	1.022.357.925
Emilia-Romagna	352.685.645
Toscana	360.698.720
	2.803.229.310

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 320

91A5681

DECRETO 28 ottobre 1991

Impegno della somma complessiva di L. 987.735.080 a favore delle regioni interessate e province autonome a titolo di annualità o parziali annualità 1991 dei limiti d'impegno dal 1980 al 1985, ai sensi dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975 ed, in particolare, l'art. 15, lettera *c)*, che reca limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Vista la legge di bilancio n. 406/90, per il 1991;

Visto il decreto n. 081 del 14 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1982, foglio n. 59, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 6 miliardi, corrispondente alle annualità 1980 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1979, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/76;

Visto il decreto n. 086 del 14 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1982, foglio n. 63, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1981 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/76;

Visto il decreto n. 081 del 25 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1982, foglio n. 249, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1982, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/76;

Visto il decreto n. 055 del 24 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1984, foglio n. 36, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1983, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/76;

Visto il decreto n. 014 del 31 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1984, foglio n. 169, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1984, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/76;

Visto il decreto n. 015 del 3 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1985, foglio n. 344, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 8,5 miliardi, corrispondente alle annualità 1985, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/76;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 154703 del 24 settembre 1991, con il quale viene recato l'aumento dell'importo di L. 14.610.614.000, per l'esercizio 1991, al cap. 7081 — sia in termini di competenza che di cassa — relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alle leggi n. 153/75, art. 6, lettera *a)* e n. 352/76, art. 15, lettera *c)*, perenti agli effetti amministrativi al 31 dicembre 1990, sugli impegni assunti con i sopraindicati decreti ministeriali Bilancio;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alla legge n. 352/76, art. 15, lettera *c)*, va nuovamente impegnata, per il 1991, la somma complessiva di L. 987.735.080;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 1991, l'importo complessivo di L. 987.735.080, attinente alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote afferenti alle annualità, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/76, dal 1980 al 1985, relativamente ai decreti ministeriali citati in premessa, come di seguito indicato:

Regioni e province autonome	Importi
—	—
Annualità di riferimento: 1980	
Piemonte.	18.886.025
Valle d'Aosta	7.419.210
Bolzano	7.144.040
Trento	7.096.600
Umbria	11.848.105
	52.393.980

Regioni e province autonome	Importi
Annualità di riferimento: 1981	
Piemonte	87.909.595
Emilia-Romagna	3.001.240
Veneto	28.901.585
	119.812.420
Annualità di riferimento: 1982	
Piemonte	141.206.890
Umbria	3.563.920
Veneto	28.901.585
	173.672.395
Annualità di riferimento: 1983	
Piemonte	65.619.535
Emilia-Romagna	14.437.900
Toscana	48.641.000
Veneto	73.265.765
	201.964.200
Annualità di riferimento: 1984	
Emilia-Romagna	1.956.940
Toscana	95.082.000
Veneto	205.713.350
	302.752.290
Annualità di riferimento: 1985	
Piemonte	12.161.230
Emilia-Romagna	5.042.790
Toscana	119.935.775
	137.139.795

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 321

91A5682

DECRETO 25 novembre 1991.

Annullamento dell'impegno parziale di lire 1,001 miliardi, a valere sulla somma complessivamente impegnata di L. 94.952.762.000 di cui al decreto ministeriale n. 053 del 19 dicembre 1990, e di reimpegno del pari importo, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, secondo comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dall'art. 17, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visto il proprio decreto ministeriale n. 053 del 19 dicembre 1990 con il quale è stato assunto l'impegno complessivo di L. 94.952.762.000, a valere sugli afflussi dei mutui BEI introitati in bilancio, di cui lire 1,001 miliardi per il progetto cofinanziato n. 166 «Intervento di disinquinamento del sud milanese impianto di San Giuliano» della regione Lombardia;

Vista la delibera CIPE del 20 dicembre 1990, con la quale viene revocato il finanziamento di lire 3,491 miliardi per il progetto anzidetto, precedentemente concesso con delibera CIPE 12 maggio 1988;

Vista la nota del 30 aprile 1991, con la quale la Banca europea degli investimenti comunica la rimodulazione del cofinanziamento complessivo di lire 85 miliardi, conseguente alla revoca del finanziamento di lire 2,500 miliardi per il sopracitato progetto n. 166 della regione Lombardia;

Ritenuto, pertanto, di dover annullare il parziale impegno di lire 1,001 miliardi, disposto a copertura integrale del richiamato progetto n. 166, contestualmente reimpegnandolo per gli ulteriori finanziamenti a favore del progetto non cofinanziato dalla BEI n. 154 «Viabilità Polcevera - lotto funzionale - Via Polonio - Ponte Teglia - Ponte Rivarolo»;

Decreta:

Art. 1.

A valere sulla somma complessivamente impegnata di L. 94.952.762.000, di cui al decreto ministeriale n. 053 del 19 dicembre 1990, è annullato l'impegno parziale di lire 1,001 miliardi, per le motivazioni specificate in preambolo.

Art. 2.

La somma di lire 1,001 miliardi, di cui al precedente art. 1, è reimpegnata per gli ulteriori finanziamenti a favore del progetto n. 154 «Viabilità Polcevera - lotto funzionale - Via Polonia - Ponte Teglia - Ponte Rivarolo» della regione Liguria, in conto residui 1990.

Il presente decreto, che complessivamente non comporta alcun ulteriore impegno a carico del cap. 7090, verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 342

91A5763

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 dicembre 1991.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «S. Giuseppe» dell'unità sanitaria locale n. 18 di Empoli ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1990 con il quale il presidio ospedaliero «S. Giuseppe» dell'unità sanitaria locale n. 18 di Empoli è stato autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 18 di Empoli in data 22 marzo 1991 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 24 ottobre 1991;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero «S. Giuseppe» dell'unità sanitaria locale n. 18 di Empoli è autorizzato ad includere nell'équipe autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 5 maggio 1990 il seguente sanitario:

Martinelli dott. Domenico, assistente oculista del presidio ospedaliero «S. Giuseppe» di Empoli.

Art. 2.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 18 di Empoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A5716

DECRETO 6 dicembre 1991.

Modificazione al decreto ministeriale 5 settembre 1991 concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 1991, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma;

Accertato che all'art. 5 del citato decreto è stato erroneamente riportato trapianto di cornea in luogo di trapianto di cuore e cuore-polmone;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

All'art. 5 del decreto ministeriale 5 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 1991, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore a cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma: leggasi trapianto di cuore e cuore-polmone, anziché trapianto di cornea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A5717

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 novembre 1991.

Proroga delle rate delle operazioni di credito agrario a favore delle aziende agricole della regione Emilia-Romagna colpite da avversità atmosferiche verificatesi nel corrente anno 1991.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 91/426 del 28 ottobre 1991, con il quale è stato dichiarato tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle gelate del 20 e 22 aprile 1991 verificatesi in vari comuni della provincia di Bologna; delle grandinate del 17 aprile e 17 giugno 1991 e delle gelate del periodo 20-22 aprile 1991 verificatesi in vari comuni della provincia di Ferrara; delle grandinate del 2 maggio 1991, verificatesi in vari comuni della provincia di Forlì; delle gelate del periodo 18-22 aprile 1991 e delle grandinate dell'11 maggio 1991 verificatesi in vari comuni della provincia di Modena; delle gelate del periodo 20-22 aprile 1991 e delle grandinate dell'11 maggio 1991 verificatesi in vari comuni della provincia di Ravenna; delle gelate del periodo 19-22 aprile 1991 verificatesi in vari comuni della provincia di Reggio Emilia;

Viste le note n. 19659 del 9 luglio 1991; n. 19972, n. 19973, n. 19974 e n. 19977 del 15 luglio 1991; n. 20411 del 17 luglio 1991 e n. 20948 del 23 luglio 1991, con le quali la regione Emilia-Romagna chiede l'applicazione dell'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalle predette avversità;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dagli eventi meteorici dichiarati eccezionali con il decreto indicato nelle premesse, ricadenti nei territori della regione Emilia-Romagna, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.

Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.

Art. 2.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici sono parimenti prorogabili per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, abilitati ad operare con detti fondi, sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1991

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A5683

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 1991.

Riconoscimento a favore dell'Associazione italiana classi internazionali vela d'altura, in Roma, degli utili della lotteria nazionale del Mare, manifestazione 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e la legge 25 maggio 1976, n. 233;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 537;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 26 marzo 1990, n. 62, per le lotterie nazionali abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, deve essere stabilita con decreto interministeriale la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo, secondo le finalità indicate nel secondo comma della norma medesima;

Visto il decreto n. 04/83227 del 22 luglio 1991 con il quale, per la lotteria nazionale del Mare, manifestazione 1991, è stato accantonato, sul cap. 2002 - esercizio 1991 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'importo di L. 705.864.000;

Vista la domanda in data 27 settembre 1990 con la quale l'A.I.C.I. - Associazione italiana classi internazionali vela d'altura ha chiesto, quale soggetto organizzatore

del «1° Campionato europeo CHS vela d'altura» abbinato alla citata lotteria, l'assegnazione della relativa quota di utili;

Ritenuto che, in relazione all'attività svolta nell'organizzazione della manifestazione abbinata ed ai fini istituzionali, sussistono le condizioni per destinare all'A.I.C.I. la quota degli utili di cui sopra, da utilizzare per le finalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n. 62/90 che, in considerazione dei predetti fini istituzionali dell'Associazione, possono ricondursi, in particolare, alla valorizzazione della manifestazione collegata alla lotteria nazionale, al potenziamento delle strutture sportive e alle attività promozionali per l'educazione dei giovani allo sport velistico;

Ritenuto che, in considerazione della natura giuridica dell'Associazione, quale soggetto privato, per la realizzazione delle suindicate finalità deve essere acquisita idonea garanzia e devono essere istituiti i necessari controlli;

Visti gli atti della trattazione;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di L. 705.864.000, pari ad un terzo degli utili della lotteria nazionale del Mare, manifestazione 1991, è destinato all'A.I.C.I. - Associazione italiana classi internazionali vela d'altura, con sede in Roma.

Art. 2.

L'importo di cui al precedente art. 1 sarà utilizzato per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 26 marzo 1990, n. 62, in particolare alla valorizzazione della manifestazione collegata alla lotteria nazionale, al potenziamento delle strutture sportive e alle attività promozionali per l'educazione dei giovani allo sport velistico.

Ai fini della realizzazione delle suindicate finalità, l'A.I.C.I. presta garanzia mediante polizza fidejussoria dell'importo di L. 705.864.000, con vincolo a favore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e per la durata di tre anni decorrenti dalla data di emissione del titolo di pagamento degli utili.

L'A.I.C.I. presenta, entro ciascun anno finanziario, idonea documentazione a discarico delle somme impiegate per la realizzazione delle suindicate finalità; la mancata realizzazione delle finalità medesime entro tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi, comporterà, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

Art. 3.

È autorizzato il pagamento, a favore dell'A.I.C.I. - Associazione italiana classi internazionali vela d'altura, con sede in Roma, dell'importo di L. 705.864.000 quale quota degli utili della lotteria nazionale del Mare, manifestazione 1991, utilizzando l'impegno di spesa a carico del cap. 2002, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1991
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 390

91A5730

DECRETO 20 settembre 1991.

Modalità tecniche della lotteria Italia, manifestazione 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto 6 dicembre 1990;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lottera Italia, manifestazione 1991, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria Italia, manifestazione 1991, abbinata al programma televisivo «Fantastico», organizzato dalla RAI - Radiotelevisione italiana, ha inizio il 23 settembre 1991 e si concluderà il 6 gennaio 1992.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 30 serie composte da un milione di unità ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma il giorno 6 gennaio 1992 alle ore 9 presso la Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 1992 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con i nomi dei sei concorrenti primi classificati che hanno partecipato alla finale della gara nella trasmissione televisiva «Fantastico».

L'abbinamento di cui sopra sarà effettuato prima dello svolgimento della finale della gara.

I sei biglietti abbinati seguiranno la sorte dei sei concorrenti per l'assegnazione dei primi sei premi secondo la graduatoria comunicata dalla RAI - Radiotelevisione italiana.

Qualora a conclusione della manifestazione televisiva non fosse possibile ottenere una graduatoria atta a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti ai concorrenti eventualmente classificati.

Nel caso di parità di più concorrenti per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del 1° premio ad effettuare un sorteggio fra i concorrenti classificatisi *ex-aequo* per tale posto.

Nel caso di arrivo simultaneo di più concorrenti per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quello immediatamente successivo verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai concorrenti in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 5 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria Italia, manifestazione 1991, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di mercoledì 1° gennaio 1992.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 9 del giorno 6 gennaio 1992.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 14 di venerdì 3 gennaio 1992.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore f.f. dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Umberto Costa, primo dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1991

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1991
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 341

91A5731

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 10 dicembre 1991.

Deroga al divieto di pesca previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 1989 recante modalità per la cessione dell'autorizzazione alla pesca di molluschi bivalvi con apparecchi turbosoffianti e per consentire una diversa articolazione dei giorni di fermo di pesca settimanale e mensile.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1990) sulla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi che stabilisce il fermo dell'attività di pesca nei giorni di sabato, domenica e mercoledì e nei giorni festivi infrasettimanali;

Considerata la tradizione popolare su tutto il territorio nazionale di consumare i prodotti ittici freschi in occasione delle festività del Natale;

Considerata, pertanto, l'opportunità, al fine di consentire il rispetto della suddetta tradizione popolare, di derogare per il corrente anno al disposto del suddetto decreto;

Decreta:

In deroga a quanto disposto dall'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 1989 è consentita, per il corrente anno, la pesca dei molluschi bivalvi nel giorno 22 dicembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 dicembre 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A5732

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 dicembre 1991.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza nonché del regolamento della gestione speciale denominata «USARIV» presentati dall'Unione subalpina di assicurazioni - Società per azioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 27 giugno 1991, 12 luglio 1991 e le successive integrazioni e modificazioni presentate dalla Unione subalpina di assicurazioni - Società per azioni, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, nonché del regolamento della gestione speciale denominata «USARIV»;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 125206 del 12 novembre 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, le condizioni speciali di polizza nonché il regolamento della gestione speciale denominata «USARIV» presentate dall'Unione subalpina di assicurazioni - Società per azioni, con sede in Torino:

1) tariffa RIXS: assicurazione di capitale differito a premio annuo con controassicurazione;

2) condizioni speciali da abbinare alla precedente tariffa RIXS;

3) regolamento della gestione speciale denominato USARIV

L'impresa, nell'ambito della gestione dei contratti stipulati nella tariffa di cui al punto 1) del presente decreto, recupererà le provvigioni liquidate, nella misura del 50%, per i riscatti richiesti dopo il versamento di una sola annualità di premio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5733

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1991.

Ratifica dei provvedimenti adottati dalla giunta. (Provvedimento n. 30/1991).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del CIP in via d'urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato nelle sedute del 15 e 30 gennaio 1991, del 21 marzo 1991, del 24 aprile 1991, del 5 giugno 1991, del 5 e 31 luglio 1991, del 2 agosto 1991 e del 14 novembre 1991;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del CIP:

provvedimento n. 1/1991 del 15 gennaio 1991: prezzi delle benzine per autotrazione;

provvedimento n. 2/1991 del 30 gennaio 1991: rimborso all'Enel degli oneri straordinari previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9;

provvedimento n. 3/1991 del 30 gennaio 1991: criteri di sorveglianza dei prezzi del GPL;

provvedimento n. 4/1991 del 30 gennaio 1991: modifiche al provvedimento CIP n. 15 del 5 marzo 1986;

provvedimento n. 1/A/91 del 30 gennaio 1991: tariffe alberghiere per la provincia di Palermo - anno 1989;

provvedimento n. 6/1991 del 21 marzo 1991: rimborso degli oneri straordinari previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9. Detto provvedimento viene ratificato con la seguente modifica che sostituisce integralmente il punto 2): «Le somme di cui al precedente punto 1) saranno aumentate degli interessi, dal 1° gennaio 1991 all'effettivo pagamento, sulla base del tasso prime rate ABI per gli importi di cui alla lettera *b)* e sulla base del 65% di detto tasso per l'importo di cui alla lettera *a)*»;

provvedimento n. 7/1991 del 21 marzo 1991: criteri di sorveglianza dei prezzi del GPL - Modifiche ed integrazioni del provvedimento CIP n. 3/1991;

provvedimento n. 8/1991 del 21 marzo 1991: modifica del provvedimento CIP n. 26/1982 e successive disposizioni;

provvedimento n. 9/1991 del 21 marzo 1991: integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL, conseguenti all'istruttoria della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

provvedimento n. 10/1991 del 21 marzo 1991: adeguamento dei prezzi delle specialità medicinali in commercio;

provvedimento n. 11/1-53/91 del 21 marzo 1991: prezzi delle specialità medicinali;

provvedimento n. 2/A/91 del 21 marzo 1991 parere su tariffa professionale dei geologi;

provvedimento n. 13/1991 del 24 aprile 1991: modifiche al provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990;

provvedimento n. 14/1991 del 24 aprile 1991: tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1991 al 30 aprile 1992;

provvedimento n. 16/1991 del 5 giugno 1991: modificazioni alle tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti;

provvedimento n. 17/1-68/91 del 5 giugno 1991: prezzi delle specialità medicinali;

provvedimento n. 18/1-32/91 del 5 giugno 1991: prezzi delle specialità medicinali;

provvedimento n. 19/1991 del 5 luglio 1991: tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

provvedimento 3/A/1991 del 5 luglio 1991: tariffe professionali dei consulenti del lavoro;

provvedimento n. 20/1991 del 31 luglio 1991: nuovi criteri di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi;

provvedimento n. 21/1991 del 2 agosto 1991: prezzi delle specialità medicinali;

provvedimento n. 22/1-9/91 del 2 agosto 1991: prezzi delle specialità medicinali;

provvedimento n. 23/1-384/91 del 2 agosto 1991: prezzi delle specialità medicinali;

provvedimento n. 25/1991 del 14 novembre 1991: adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana conseguente alle variazioni del prezzo della materia prima;

provvedimento n. 26/1991 del 14 novembre 1991: aliquote di sovrapprezzo termico;

provvedimento n. 27/1991 del 14 novembre 1991: integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

provvedimento n. 28/1991 del 14 novembre 1991: direttive alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi per la valutazione delle richieste di aumento di tariffe e prezzi da deliberarsi nell'anno 1992;

provvedimento n. 29/1991 del 14 novembre 1991: criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva; campagna 1991-92.

Si ratificano, inoltre, i pareri espressi dalla giunta del CIP nelle seguenti sedute:

30 gennaio 1991: sul rendiconto 1989 per la Cassa conguaglio per il settore elettrico;

21 marzo 1991: sul rendiconto 1989 per la Cassa conguaglio per il settore telefonico e sul rendiconto 1989 per la Cassa conguaglio per i gas di petroli liquefatti;

14 novembre 1991: sul rendiconto 1990 per la Cassa conguaglio per il settore telefonico e sul rendiconto 1982-83 per la Cassa conguaglio zucchero.

Roma, 18 dicembre 1991

Il Ministro-Presidente delegato: BODRATO

91A5746

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1991.

Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni. (Provvedimento n. 31/1991).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407;

Visto il provvedimento CIP n. 40/1990;

Vista la proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni formulata in data 27 novembre 1991;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 18 dicembre 1991 e vista la relazione da questa approvata;

Delibera:

1) Con decorrenza dal 1° gennaio 1992 il canone annuo di abbonamento alle diffusioni televisive è stabilito come segue:

per i detentori, ad uso privato, di apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive, nella misura di 148.000 lire, di cui canone base 420 lire, sovrapprezzo 134.555 lire, tassa di concessione governativa 8.000 lire ed IVA (4%) 5.025 lire.

Il canone annuo di abbonamento è comprensivo del sovrapprezzo di 2.030 lire per le radiodiffusioni.

Per i versamenti in forma semestrale o trimestrale, i ratei di canone sono maggiorati ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

2) Con decorrenza dal 1° gennaio 1992 la misura dei canoni annui di licenza speciale (comprensivi anche del canone per la radiodiffusione) dovuti dai detentori di apparecchi atti o adattabili a ricevere le diffusioni televisive fuori dell'ambito familiare, sono complessivamente stabiliti nella misura indicata nella tabella *A* che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Per i versamenti in forma semestrale o trimestrale, i ratei di canone sono maggiorati come indicato dal precedente punto 1).

3) Con decorrenza dal 1° gennaio 1992, i detentori di apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture, autoscafi e unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti) ad uso privato devono corrispondere i seguenti importi di canone annuo:

per le autovetture con potenza fiscale fino a 26 CV, lire 30.700, di cui canone base 420 lire, sovrapprezzo 26.575 lire, tassa di concessione governativa 2.700 lire ed IVA (4%) 1.005 lire;

per le autovetture con potenza fiscale oltre 26 CV, per gli autoscafi e per le unità da diporto, L. 58.000, di cui canone base 420 lire, sovrapprezzo 26.575 lire, tassa di concessione governativa 30.000 lire ed IVA (4%) 1.005 lire.

Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusioni televisive su autovetture ed autoscafi, gli importi sono quelli indicati al precedente punto 1) ad eccezione della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990.

Roma, 18 dicembre 1991

Il Ministro-Presidente delegato: BODRATO

TABELLA A

TABELLA DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

ESCLUSE TASSA DI CONCESSIONE (GOVERNATIVA O COMUNALE) E IVA

Categorie	Canone base		Canone supplementare (dovuto per ogni stanza o locale escluso il primo)	
	Radio	Televisione	Radio	Televisione
a) Alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso, di 1ª, 2ª e 3ª categoria; navi di lusso	32.000	405.000	7.100	69.000
b) Alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere, esercizi pubblici di 4ª categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico	24.900	312.000	7.100	69.000
c) Ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone di abbonamento in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571	21.300	202.000	3.550	34.500

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI

ESCLUSE TASSA DI CONCESSIONE (GOVERNATIVA O COMUNALE) E IVA

Categorie	Canone base televisione			Canone supplementare	
	Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo	Maggiorazione per posto	Per uso di schermo gigante, o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra	405.000	405.000	920	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1ª categoria	405.000	405.000	690	5% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2ª categoria	405.000	405.000	460	4% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3ª categoria	405.000	405.000	230	3% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4ª e 5ª categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	312.000	312.000	115	2% »	10% »

91A5747

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1991.

Rimborso degli oneri straordinari previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali. (Provvedimento n. 32/1991).

IL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974 con il quale è stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere CIPE del 23 dicembre 1987 con cui si dispone la chisura della centrale elettronucleare di Latina e la sospensione dei lavori della centrale elettronucleare di Trino Vercellese e la costruzione di appositi comitati per la valutazione degli oneri connessi all'attuazione delle suddette disposizioni;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1988 con cui, nel disporre la definitiva interruzione dei lavori della centrale nucleare di Montalto di Castro, si è prevista l'integrazione del comitato per la valutazione degli oneri diretti ed indiretti connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare e sono state definite le modalità per il rimborso all'Enel dei suddetti oneri attraverso il meccanismo della Cassa conguaglio settore elettrico;

Vista la delibera CIPE del 26 luglio 1990 che dispone la chiusura definitiva delle centrali elettronucleari di Trino Vercellese 1 e Caorso e l'affidamento al comitato, istituito con la precedente decisione del 23 dicembre 1987, delle valutazioni degli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni;

Visti i decreti ministeriali 17 febbraio 1988, 27 giugno 1988 e 23 gennaio 1989 relativi alla istituzione ed alla integrazione dei suddetti comitati;

Visti i provvedimenti CIP n. 27 del 21 dicembre 1988, n. 11 del 28 marzo 1990, n. 2 del 30 gennaio 1991 e n. 6 del 21 marzo 1991;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 24 maggio 1989 con la quale è stata disciplinata l'attività del comitato per la valutazione degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, che, all'art. 33 secondo punto, prevede che il CIP disponga la reintegrazione all'Enel e alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione ed interruzione definitiva dei lavori delle predette centrali, secondo le modalità della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988 e della deliberazione del CIP del 24 maggio 1989;

Visto l'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati il 20 dicembre 1990, relativo alla accelerazione dei rimborsi dovuti all'Enel ed alle singole imprese, ed alla loro erogazione in modo proporzionale;

Vista la relazione del comitato, istituito con decreto ministeriale 23 gennaio 1989, trasmessa con nota n. 724566 del 22 novembre 1991, con cui sono stati accertati oneri afferenti le centrali elettronucleari di Montalto di Castro e di Trino Vercellese 1, nonché quelli delle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari di cui alla allegata tabella;

Delibera:

1) La Cassa conguaglio per il settore elettrico, utilizzando le disponibilità del Conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari, corrisponderà all'Enel come dalla relazione citata in premessa:

a) gli importi di L. 365.318 milioni per la centrale di Trino Vercellese 1 e di L. 741.280 milioni per la centrale di Caorso;

b) l'importo complessivo di L. 757.984,7 da riversare alle imprese, di cui alle due tabelle allegate.

Roma, 18 dicembre 1991

Il Ministro-Presidente delegato: BODRATO

TABELLA ALLEGATA 1

SOMME DA CORRISPONDERE ALL'ENEL PER IL RIMBORSO ALLE IMPRESE APPALTATRICI PER LA COSTRUZIONE DELLA CENTRALE NUCLEARE DI MONTALTO DI CASTRO.

Nome società	Milioni (di lire)
Simi S.p.a.	239,1
Di Pietro S.r.l.	130,9
Nuclear Bunker S.r.l.	159,9
Procol S.r.l.	110,9
Cesi S.p.a.	3.196,3
Ismes S.p.a.	10.267,8
Ceam S.p.a.	176,4
Cise S.p.a.	230,8

TABELLA ALLEGATA 2

SOMME DA CORRISPONDERE ALL'ENEL PER IL RIMBORSO ALLE IMPRESE APPALTATRICI PER LA COSTRUZIONE DELLA CENTRALE NUCLEARE DI TRINO VERCELLESE 2.

Nome società	Milioni (di lire)
Ansaldo S.p.a.	290.338,0
Ansaldo componenti S.p.a.	117.306,6
Belleli S.p.a.	214.439,2
Fiat C.I.E.I. S.p.a.	49.869,4
Bailey Esacontrol S.p.a.	2.571,7
Sepa S.p.a.	13.337,3
Combustibili nucleari S.p.a.	7.149,0
Aerimpianti S.p.a.	14.012,9
As. tem. im. Fiatengineering-Techint	4.229,0
F.T.C. S.r.l.	27.747,0
Ismes S.p.a.	2.472,5

91A5748

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 18 novembre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (adunanza del 17 settembre 1991);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nello schema 1 dell'art. 92, nell'area della medicina clinica, dopo l'insegnamento di chirurgia generale è inserita la disciplina di diagnostica e chirurgia endoscopica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 18 novembre 1991

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

91A5718

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 16 dicembre 1991, n. 25.

Applicazione del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217: «Rilevazione dei dati di vendita, acquisto e utilizzazione dei presidi sanitari».

Ai presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto ordinario e speciale

Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano

Agli assessori alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale

Agli assessori alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano

Agli assessori all'agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale

Agli assessori all'agricoltura delle province autonome di Trento e Bolzano

All'ISPESL

All'Istituto superiore di sanità

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Al Ministero dell'ambiente

Al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ai commissari del Governo delle regioni a statuto ordinario e speciale

Ai prefetti

e, per conoscenza:

Alla confederazione generale dell'industria italiana

Alla Federchimica

Alla Federconsorzi

Alla Confcommercio

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confederazione italiana coltivatori Confcoltivatori

Al Comando carabinieri A.S.

1. PREMESSA.

Il decreto n. 217 del 25 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1991, stabilisce:

le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzo di presidi sanitari;

le caratteristiche del registro dei trattamenti e del magazzino dei presidi sanitari;

le modalità di compilazione, i tempi e le procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati.

Si ritiene opportuno ricordare che, per presidi sanitari si intendono (art. 1 del decretó del Presidente della Repubblica n. 1255/68, art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/88 e art. 2 della direttiva CEE del 15 luglio 1991) i preparati pronti all'impiego nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati, dopo specifica autorizzazione e registrazione del Ministero della sanità, a:

proteggere da organismi nocivi le piante o i prodotti vegetali e, se necessario, prevenire l'azione di tali organismi;

favorire o regolare i processi vitali dei vegetali (es. regolatori di crescita), senza peraltro fungere da fertilizzanti o concimi;

conservare i prodotti vegetali;

distruggere le piante indesiderate;

distruggere parti di vegetali o impedirne uno sviluppo indesiderato;

essere impiegati, come bagnanti, adesivanti ed emulsionanti per favorire l'azione dei presidi sanitari;

tutti gli altri prodotti che vengono usati per determinare o coadiuvare l'azione di protezione delle piante e dei loro prodotti e di difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Sono inclusi anche i presidi sanitari non registrati in Italia e destinati all'esportazione.

Sono esclusi i mezzi meccanici utilizzati per l'applicazione dei presidi sanitari.

2. RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA VENDITA DEI PRESIDI SANITARI (art. 2 del decreto interministeriale n. 217 del 1991).

I dati relativi alle vendite di presidi sanitari devono essere raccolti e comunicati da:

ditte intestatarie delle registrazioni di presidi sanitari (produttori ed importatori);

distributori commerciali;

venditori;

coloro che effettuano trattamenti per conto terzi (giardinieri, imprese di disinfestazione, ecc.) limitatamente ai presidi sanitari acquistati in proprio;

cooperative di acquisto;

centri di distribuzione collettiva (es.: le vasche cooperative per la preparazione delle miscele).

Ai fini della compilazione della dichiarazione di cui all'allegato 1, sezione *a)*, del decreto interministeriale n. 217 del 1991 sembra di dover intendere:

per «intermediario» i distributori commerciali ed i venditori di presidi sanitari;

per «terzista o assimilato» coloro che effettuano trattamenti per conto terzi, cooperative d'acquisto, centri di distribuzione collettiva.

Le suddette informazioni devono essere trasmesse al Sistema informativo agricolo nazionale (MAF), via S. Gianni n. 121 - 00156 Roma, entro *il secondo mese successivo alla fine di ciascun semestre solare. La prima dichiarazione devè essere inviata entro il 31 agosto 1992.* I dati possono essere trasmessi:

su supporto cartaceo tramite l'utilizzazione di un modello conforme all'allegato 1 del decreto interministeriale n. 217 del 23 gennaio 1991;

su supporto magnetico secondo le modalità tecniche stabilite con apposito decreto del Ministro della sanità.

Le vendite dei presidi sanitari non compresi nella prima e seconda classe tossicologica, effettuate a soggetti che li utilizzano esclusivamente in orti e giardini familiari, il cui raccolto è destinato al consumo proprio, possono essere aggregate dal venditore del presidio sanitario e dichiarate cumulativamente. In tal caso gli acquirenti devono esibire un'autocertificazione che può ricalcare il modello di cui all'allegato 1 della presente circolare, vidimata, protocollata e depositata in copia presso l'unità sanitaria locale competente per territorio. La vidimazione di cui trattasi, demandata dal decreto ministeriale in questione all'unità sanitaria locale competente per territorio, potrebbe essere effettuata dal responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale o da persona all'uopo delegata. Detta autocertificazione ha validità di un anno dalla data di vidimazione.

Dal momento dell'entrata in vigore dell'obbligo previsto dal decreto interministeriale n. 217 del 1991, relativo alla dichiarazione dei dati di vendita dei presidi sanitari, si intende assorbito dalla stessa anche l'obbligo, per i rivenditori, di comunicare trimestralmente alle unità sanitarie locali i dati di vendita dei presidi sanitari contenenti sostanze ad azione diserbante, ai sensi delle ordinanze ministeriali 25 giugno 1986, 22 dicembre 1986, 3 aprile 1987. Un'apposita ordinanza sarà emanata dal Ministro della sanità per disciplinare questo aspetto.

3. RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DI PRESIDI SANITARI (art. 3 del decreto interministeriale n. 217 del 1991).

I dati relativi alle esportazioni di presidi sanitari devono essere comunicati dagli speditori al Sistema informativo agricolo nazionale (MAF), via S. Gianni n. 121 - 00156 Roma, *entro il secondo mese successivo a ciascun semestre solare. La prima dichiarazione deve essere inviata entro il 31 agosto 1992.*

I dati possono essere trasmessi:

su supporto cartaceo tramite l'utilizzazione dei modelli conformi all'allegato 2 del decreto interministeriale n. 217 del 1991;

su supporto magnetico secondo le modalità tecniche stabilite con apposito decreto del Ministro della sanità.

Ai fini della compilazione della sezione *b)* dell'allegato 2 del decreto interministeriale n. 217 del 1991, si precisa che devono essere riportati i prodotti finiti formulati

pronti per l'uso, siano essi registrati o meno come presidi sanitari. Per i prodotti non registrati è richiesta, inoltre, l'indicazione della composizione. I prodotti semilavorati, in quanto assimilabili alle materie prime essendo necessariamente soggetti ad ulteriore lavorazione, non sono oggetto di dichiarazione.

4. RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ACQUISTO ED ALLA UTILIZZAZIONE DI PRESIDI SANITARI (art. 4 del decreto interministeriale n. 217 del 1991).

Gli utilizzatori di presidi sanitari devono comunicare i dati relativi all'acquisto ed alla utilizzazione *entro il secondo mese successivo a ciascun anno solare. La prima dichiarazione dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 1993*. Tale obbligo sussiste per chiunque, e per qualsiasi motivo, impieghi presidi sanitari su campo per trattamenti di colture edibili e non (allegato 3 foglio 1/3 e relative tabelle dei codici delle colture, decreto interministeriale n. 217 del 1991) nonché su derrate vegetali immagazzinate (allegato 3 foglio 2/3 e relativa tabella dei codici delle derrate, decreto interministeriale n. 217 del 1991); l'obbligo sussiste, inoltre, per gli utilizzatori di presidi sanitari impiegati per usi extra-agricoli, definiti dalla tabella dei relativi codici, annessa al foglio 3/3 dell'allegato 3 del decreto interministeriale n. 217 del 1991.

I dati possono essere tasmessi:

su supporto cartaceo tramite l'utilizzazione dei modelli conformi all'allegato 3 del decreto interministeriale n. 217 del 1991;

su supporto magnetico secondo le modalità tecniche stabilite con apposito decreto del Ministro della sanità.

Secondo quanto previsto dal decreto interministeriale n. 217 del 1991, i dati devono essere inviati in triplice copia all'unità sanitaria locale territorialmente competente in relazione al luogo di impiego; nel caso di terreni ubicati in diverse unità sanitarie locali, i dati devono essere trasmessi all'unità sanitaria locale ove ha sede il centro aziendale dichiarante e per conoscenza alle altre unità sanitarie locali interessate. L'unità sanitaria locale trattiene una copia ed invia le altre due alla regione interessata ed al Sistema informativo agricolo nazionale (MAF), via S. Gianni n. 121 - 00156 Roma.

Tuttavia, al fine sia di evitare il deterioramento dei supporti magnetici durante i vari passaggi, sia di snellire le attività delle unità sanitarie locali, gli utilizzatori di presidi sanitari possono provvedere ad inviare direttamente, previa intesa con le unità sanitarie locali:

una copia al S.I.A.N. - MAF - via S. Gianni n. 121 - 00156 Roma;

una copia all'unità sanitaria locale (ed in particolare, a quella di residenza del centro aziendale dichiarante, qualora il territorio dello stesso si estenda sotto la competenza di più unità sanitarie locali);

una copia alla regione (assessorato alla sanità, che potrà informare altri assessorati interessati, in particolare quello all'agricoltura e quello all'ambiente), salvo diversa specifica disposizione da parte della regione stessa.

5. REGISTRO DEI TRATTAMENTI E DEL MAGAZZINO (art. 5 del decreto interministeriale n. 217 del 1991).

Il decreto interministeriale n. 217 del 23 gennaio 1991 stabilisce l'obbligatorietà, *a partire dal 1° gennaio 1992*, per gli utilizzatori di presidi sanitari di annotare i vari trattamenti effettuati su un registro, conforme all'allegato 4 del decreto interministeriale in questione.

In alternativa alla «scheda dei trattamenti in agricoltura» di cui all'allegato 4 del decreto interministeriale n. 217 del 1991, gli utilizzatori, al fine di consentire la gestione automatizzata dei dati, possono registrare i dati sulla scheda cronologica, di cui all'allegato 2 alla presente circolare facente parte del registro, ferma restando la facoltà di utilizzare copia dell'allegato 4 del decreto interministeriale n. 217 del 1991.

Il registro dei trattamenti deve essere preventivamente compilato e sottoscritto nel frontespizio e presentato per la vidimazione all'unità sanitaria locale competente territorialmente. Tale procedura potrà essere posta in atto o dall'utilizzatore o, dietro sua delega, dalle organizzazioni professionali di categoria o da altro soggetto prescelto; nel caso di terreni ubicati in diverse unità sanitarie locali, il registro può essere presentato all'unità sanitaria locale ove ha sede il centro aziendale dichiarante.

La vidimazione deve essere apposta sulla intestazione del registro, con la specificazione del numero di schede che lo costituiscono.

Si fa presente che per «centri di assitenza tecnica delle organizzazioni professionali di categoria» si intendono le sedi territoriali delle stesse.

Il registro dei trattamenti potrà essere gestito dagli utilizzatori e dalle strutture territoriali delle organizzazioni professionali su modelli cartacei od in forma automatizzata; in questo caso l'unità sanitaria locale vidimerà il supporto cartaceo continuo mono/multiaziendale in bianco unitamente alla lista, riportante i dati di cui alla sezione *a)* dell'allegato 2 alla presente circolare, e sottoscritta dalle aziende coinvolte con l'obbligo per le stesse, o per i loro delegati, di rendere disponibile la stampa del bollato al momento della richiesta dell'autorità preposta ai controlli e comunque sempre alla fine dell'anno solare.

Conclusioni.

In considerazione della rilevanza del decreto interministeriale 23 gennaio 1991, n. 217, quale importante strumento di prevenzione nel settore sanitario ed ambientale e dei non semplici adempienti connessi, si segnala l'esigenza di un impegno delle istituzioni competenti per l'avvio più efficace entro i termini previsti per gli adempimenti prescritti, attraverso un'azione caratterizzata, particolamente nel primo anno (che dovrebbe essere considerato un periodo sperimentale),

da una fattiva collaborazione con i soggetti interessati, piuttosto che improntata ad una visione burocratica e repressiva. Fermo restando il fatto che gli interessati possono fare ricorso direttamente ai moduli allegati al decreto interministeriale n. 217 del 1991 e alla presente circolare, si rileva che una notevole semplificazione delle procedure può derivare dal fatto che la modulistica necessaria agli utilizzatori di presidi sanitari possa, per la fase iniziale, essere approntata e distribuita dal settore pubblico.

Le regioni e le province autonome, attraverso gli assessorati all'agricoltura, sono quindi invitate a volere attivare ogni possibile iniziativa al fine di predisporre in tempo utile i moduli in questione da rendere disponibili:

alle organizzazioni professionali che, previa delega dei loro associati, possano curarne la vidimazione da parte delle unità sanitarie locali e la successiva distribuzione agli interessati;

alle unità sanitarie locali per servire quanti intendono rivolgersi direttamente, o tramite soggetto appositamente delegato, a queste ultime.

Roma, 12 novembre 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

ALLEGATO 1

REGIONE ....

Unità sanitaria locale n. ......

Comune di .... lì ....

AUTOCERTIFICAZIONE
(decreto 25 gennaio 1991, n. 217, art. 2, comma 4)

Il sottoscritto.. nato il ....
residente a.. via ....
proprietario/affittuario/avente in uso dei terreni siti in......................
....

Dichiara,

sotto la propria responsabilità, di utilizzare, conformemente alle prescrizioni riportate sulle etichette, presidi sanitari autorizzati dal Ministero della sanità, ad eccezione di quelli di I e II classe tossicologica, esclusivamente per il proprio giardino familiare il cui raccolto è destinato al proprio consumo.

In fede

Firma ....

Protocollo n. ....

Visto, *il responsabile del servizio igiene pubblica*

....

ALLEGATO 2. pag. 1/3

SCHEDA DEI TRATTAMENTI IN AGRICOLTURA ANNO

Ubicazione corpi aziendali

Sez. *a*)

Comune	Località	Superficie (ettari)	Codice ubicazione (numerico)

ALLEGATO 2, pag. 2/3

Sez. *b*)

Data g m	Nome presidio	Numero registraz.	Q.tà usata (kg o l)	Col-tura	Codice coltura	Pieno campo protetta	Sup. tratt. (in ettari)	Cod. ubic.	Nome Contoterzista	Raccolta	NOTE

ALLEGATO 2, pag. 3/3

Istruzioni per la compilazione

Sezione *a*).

Indicare:

comune in cui ricadono i singoli corpi aziendali;

nome della località;

superficie in ettari con due cifre decimali di ciascun corpo aziendale;

codice ubicazione indicato con numero progressivo.

Sezione *b*).

Indicare:

data di effettuazione del trattamento (giorno e mese);

denominazione del presidio;

numero di registrazione;

quantità usata in chilogrammi o litri;

codici coltura. Utilizzare gli stessi previsti nell'allegato 3 foglio 1/3;

specificare se trattasi di coltura in pieno campo o protetta (pc o pr);

superficie investita con il presidio sanitario (in ettari con due cifre decimali);

codice numerico di ubicazione di cui alla sezione *a*);

nome del contoterzista;

data inizio raccolta. Questa data va registrata nella 1ª colonna (Data) apponendo inoltre una X in corrispondenza della colonna (Raccolta);

note eventuali.

91A5721

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 244

Corso dei cambi del 16 dicembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA.	—	—	1194,500	—	—	—	—	—	—	1193,700
E.C.U.	—	—	1540 —	—	—	—	—	—	—	1538,750
Marco tedesco	—	—	755 —	—	—	—	—	—	—	754,720
Franco francese.	—	—	221,450	—	—	—	—	—	—	220,950
Lira sterlina	—	—	2178 —	—	—	—	—	—	—	2172,80
Fiorino olandese	—	—	670,500	—	—	—	—	—	—	669,830
Franco belga	—	—	36,720	—	—	—	—	—	—	36,640
Peseta spagnola	—	—	11,880	—	—	—	—	—	—	11,850
Corona danese	—	—	194,250	—	—	—	—	—	—	194,120
Lira irlandese	—	—	2013 —	—	—	—	—	—	—	—
Dracma greca	—	—	6,580	—	—	—	—	—	—	—
Escudo portoghese	—	—	8,500	—	—	—	—	—	—	8,510
Dollaro canadese	—	—	1045 —	—	—	—	—	—	—	1044,800
Yen giapponese	—	—	9,320	—	—	—	—	—	—	9,290
Franco svizzero	—	—	854 —	—	—	—	—	—	—	853,800
Scellino austriaco	—	—	107,300	—	—	—	—	—	—	107,240
Corona norvegese	—	—	192,100	—	—	—	—	—	—	192,080
Corona svedese	—	—	207,750	—	—	—	—	—	—	206,82
Marco finlandese	—	—	279 —	—	—	—	—	—	—	—
Dollaro australiano	—	—	925 —	—	—	—	—	—	—	923,50

Media dei titoli del 16 dicembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,325
» » » 21- 4-1987/94	87 —
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,950
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,975
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,050
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,875
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,900
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,825
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,075
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,925
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,900
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,900
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,075
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,025
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,025
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98 —
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,950
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,050

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,550
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,350
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,325
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	98,850
» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » Ind. 1- 1-1985/92	99,825
» » » » 1- 2-1985/92	99,950
» » » » 18- 4-1986/92	100,200
» » » » 19- 5-1986/92	100,275
» » » » 20- 7-1987/92	100 —
» » » » 19- 8-1987/92	100,100
» » » » 1-11-1987/92	100,150
» » » » 1-12-1987/92	100,300
» » » » 1- 1-1988/93	99,975

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,900
» » » »	1- 3-1988/93	99,925
» » » »	1- 4-1988/93	99,800
» » » »	1- 5-1988/93	100,125
» » » »	1- 6-1988/93	100,575
» » » »	18- 6-1986/93	100 —
» » » »	1- 7-1988/93	100,350
» » » »	17- 7-1986/93	99,925
» » » »	1- 8-1988/93	100,325
» » » »	19- 8-1986/93	99,500
» » » »	1- 9-1988/93	99,875
» » » »	18- 9-1986/93	99,625
» » » »	1-10-1988/93	100,100
» » » »	20-10-1986/93	99,725
» » » »	1-11-1988/93	100,400
» » » »	18-11-1987/93	100,250
» » » »	19-12-1986/93	100,725
» » » »	1- 1-1989/94	100,150
» » » »	1- 2-1989/94	100,825
» » » »	1- 3-1989/94	100,125
» » » »	15- 3-1989/94	100,100
» » » »	1- 4-1989/94	100,100
» » » »	1- 9-1989/94	99,825
» » » »	1-10-1987/94	99,925
» » » »	1-11-1989/94	99,925
» » » »	1- 1-1990/95	99,475
» » » »	1- 2-1985/95	100,125
» » » »	1- 3-1985/95	98,900
» » » »	1- 3-1990/95	99,250
» » » »	1- 4-1985/95	99,875
» » » »	1- 5-1985/95	98,825
» » » »	1- 5-1990/95	99,275
» » » »	1- 6-1985/95	98,700
» » » »	1- 7-1985/95	99,925
» » » »	1- 7-1990/95	99,200
» » » »	1- 8-1985/95	98,750
» » » »	1- 9-1985/95	98,725
» » » »	1- 9-1990/95	99,175
» » » »	1-10-1985/95	99,200
» » » »	1-10-1990/95	99,200
» » » »	1-11-1985/95	99,500
» » » »	1-11-1990/95	99,200
» » » »	1-12-1985/95	99,825
» » » »	1-12-1990/95	99,375
» » » »	1- 1-1986/96	99,450
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,475
» » » »	1- 1-1991/96	99,300
» » » »	1- 2-1986/96	99,575
» » » »	1- 2-1991/96	99,250
» » » »	1- 3-1986/96	99,475
» » » »	1- 4-1986/96	99,825
» » » »	1- 5-1986/96	99,425
» » » »	1- 6-1986/96	99,500
» » » »	1- 7-1986/96	98,825
» » » »	1- 8-1986/96	98,625
» » » »	1- 9-1986/96	98,800
» » » »	1-10-1986/96	98,050
» » » »	1-11-1986/96	98,600
» » » »	1-12-1986/96	99,350
» » » »	1- 1-1987/97	98,300
» » » »	1- 2-1987/97	98,275
» » » »	18- 2-1987/97	98,250
» » » »	1- 3-1987/97	98,275
» » » »	1- 4-1987/97	98,200
» » » »	1- 5-1987/97	98,250
» » » »	1- 6-1987/97	97,975
» » » »	1- 7-1987/97	97,650
» » » »	1- 8-1987/97	98,025
» » » »	1- 9-1987/97	98,625
» » » »	1- 3-1991/98	98,200
» » » »	1- 4-1991/98	98,175
» » » »	1- 5-1991/98	98,375
» » » »	1- 6-1991/98	98,350

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	21-12-1991	99,725
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,125
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,425
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,475
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,450
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,725
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,050
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,225
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,650
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,650
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,425
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,175
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,575
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,625
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,700
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,625
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,325
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,250
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,900
» » »	12,50%	1-10-1992	99,850
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,050
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,875
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,775
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,700
» » »	12,50%	1-10-1993	99,550
» » »	12,50%	1-11-1993	99,675
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,775
» » »	12,50%	17-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-12-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,950
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,750
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,675
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,925
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,700
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,575
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,500
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,350
» » »	12%	1- 6-1991/96	97,050
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,475
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,375
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,300
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,300
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,325
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,600

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,775
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,575
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,375
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,375
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,225
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,425
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,900
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96 —
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,425
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,425
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,075
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,350
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,375
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,600
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,125
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,625
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,375
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,050
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,970
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,775
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	100,125
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,175
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,425
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,775
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,075
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M16121

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento della personalità giuridica alla casa generalizia della Congregazione delle suore domenicane della Beata Imelda, in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1991, registro n. 56 Interno, foglio n. 202, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla casa generalizia della Congregazione delle suore domenicane della Beata Imelda, con sede in Roma. L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla Congregazione delle suore domenicane della Beata Imelda, con sede in Venezia, con atto pubblico 11 settembre 1987, n. 8605, di repertorio, per notaio Carlo Cavicchioni, consistente in un complesso immobiliare sito in Roma, via Trionfale, descritto nella perizia giurata 3 novembre 1987 dell'ingegnere Alberto Cherubini e valutato L. 1.246.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

91A5723

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale bersaglieri

Con decreto ministeriale 3 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1991, registro n. 54 Difesa, foglio n. 112, vengono sostituiti gli articoli 4, 5, 8, 16, 17 e 18 e modificati gli articoli 7, 12 e 20 dello statuto dell'Associazione nazionale bersaglieri.

91A5709

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 3 dicembre 1991 il decreto interministeriale 1° dicembre 1987 con il quale la società «Fiduciaria Centrum S.p.a.», con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è confermata nella parte relativa alla forma giuridica originaria «Fiduciaria Centrum S.p.a.».

Con decreto interministeriale 13 dicembre 1991 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Mat.Am di Elio Matacena & C. - Società a responsabilità limitata fiduciaria e di partecipazione», con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

91A5722

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Avise, Brissogne, Nus e Saint-Nicolas

Con deliberazione della giunta regionale n. 10140 del 4 novembre 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata parzialmente approvata la variante n. 4 e non approvata la variante n. 5 al vigente piano regolatore generale del comune di Brissogne, adottate, rispettivamente, con deliberazioni consiliari n. 67 del 29 giugno 1988 e n. 124 del 27 ottobre 1988.

Copia di detta deliberazione e copia della variante n. 4, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

Con deliberazione della giunta regionale n. 10140 del 4 novembre 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono state approvate, con modificazioni, la variante n. 2 al piano regolatore generale ed al regolamento edilizio del comune di Nus e delle varianti n. 2-*bis* e n. 3 al piano regolatore generale del comune medesimo adottate, rispettivamente, con deliberazioni consiliari n. 174 del 26 novembre 1987, n. 69 del 13 maggio 1988 e n. 87 del 14 luglio 1988.

Copia di detta deliberazione e copia delle varianti n. 4, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

Con deliberazione della giunta regionale n. 10141 del 4 novembre 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono state approvate le varianti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 al vigente piano regolatore generale del comune di Avise, adottate, rispettivamente, con le deliberazioni consiliari n. 60 del 19 marzo 1990, n. 118 del 27 agosto 1990, n. 170 e n. 172 del 19 dicembre 1990.

Copia di detta deliberazione e copia delle varianti, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

Con deliberazione della giunta regionale n. 10142 del 4 novembre 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, non è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Avise, adottata con deliberazione consiliare n. 34 del 10 aprile 1991.

Con deliberazione della giunta regionale n. 10143 del 4 novembre 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 2 al vigente piano regolatore generale del comune di Saint-Nicolas, adottata con deliberazione consiliare n. 128 del 29 ottobre 1990.

Copia di detta deliberazione e copia della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

91A5727

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 330.000
	- semestrale	L. 180.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 635.000
	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. – Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 9 8 0 9 1 *

L. 1.200